Corte d'Appello di Ancona – Sezione Lavoro

Pres. TAGLIENTI

Est. MICONI

Sent. N° 153/09

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'appellante ha così concluso: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 570/05 del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa rubricata al R.G.L. 1108/04 cron. 3963 depositata il 21.6.2005 e quindi per l'effetto per i motivi di cui in narrativa e con qualsivoglia statuizione annullare, dichiarare nulla ed illegittima o comunque priva di qualunque effetto e/o revocare la sanzione della sospensione disciplinare dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro del sig. Tamburrini adottata con primo provvedimento prot. 23780 del 23.12.2002 e successivamente con verbale del collegio arbitrale del 10.4.2003 e quindi pure e contestualmente annullare, dichiarare nulli ed illegittimi o comunque privi di qualunque effetto e/o revocare tutti i conseguenti e precedenti atti ricordati in narrativa.

Piaccia quindi all'Ecc.mo Tribunale adito condannare la convenuta al pagamento delle giornate di stipendio di cui il resistente è stato privato come pure al risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti dal sig. Tamburrini per effetto di quanto sopra nella misura di Euro 15.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche previa espletanda CTU.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di primo e di secondo grado, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo.

In via istruttoria:

Si chiede fin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale...

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso: Piaccia all'Ecc.ma

Corte d'Appello adita:

- respingere il gravame poiché inammissibile ed infondato per i motivi sopra menzionati;
- 2) condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese di lite del secondo grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21-6-2005 il Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro, pronunziando sulla domanda proposta dal Tamburrini Claudio Reinaldo nei confronti della ASUR Zona Territoriale n. 7 di Ancona, volta da ottenere l'annullamento e/o la revoca della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro adottata nei suoi confronti dalla Amministrazione con provvedimento prot. 23780 del 23.12.2002 e successivamente con verbale del collegio arbitrale del 10.4.2003, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

Riteneva il Giudice, rilevato preliminarmente che avverso la misura disciplinare il dipendente (infermiere) aveva già attivato e condotto a termine la procedura arbitrale prevista dall'art. 55 DLGS 165/2001, cosicché il ricorso al Giudice ordinario doveva essere inteso come impugnativa del lodo arbitrale – da qualificarsi irrituale - che non

fossero, in primo luogo, ammissibili motivi di opposizione alla sanzione disciplinare che non fossero già stati introdotti in sede arbitrale; che, tenuto conto dei limiti di impugnabilità del lodo irrituale (regime di impugnazione dei negozi invalidi), fossero inammissibili tutti i motivi relativi al merito della sanzione, nonché le relative prove; che i residui motivi di impugnazione esaminabili fossero infondati.

Avverso la sentenza proponeva appello il Tamburrini con ricorso depositato il 21-6-2006 e ne chiedeva la riforma, lamentando che il primo Giudice avesse ritenuto inammissibili alcuni dei motivi di opposizione, che avrebbero invece dovuto essere trattati, e che avesse respinto sia l'eccezione di incompetenza a dare avvio alla procedura disciplinare, sia l'eccezione di duplicazione delle sanzioni; insisteva, nel merito, per la infondatezza della sanzione, tornando ad articolare prove.

Si costituiva la Azienda appellata e resisteva al gravame, ribadendo le argomentazioni svolte in prime cure sulla inammissibilità della impugnazione della misura disciplinare in sede giudiziaria e comunque sostenendone l'infondatezza.

All'odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava sentenza.

All'odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è inammissibile a norma dell'art. 412 quater cpc.

Come si desume dalla stessa narrativa del ricorso di primo grado, e comunque si rileva dalla documentazione in atti, si afferma in sentenza ed è ribadito anche nell'atto di appello, il Tamburrini, raggiunto da un provvedimento disciplinare della Azienda datrice di lavoro, ha provveduto alla attivazione della procedura arbitrale ai sensi dell'art. 55 Dlgs 165/2001, conclusasi con un lodo, da qualificare come irrituale.

Il successivo ricorso giudiziario dinanzi al Giudice del Lavoro è stato di conseguenza ritenuto ammissibile – correttamente, e comunque senza che sul punto siano state proposte censure, salve le doglianze sulla concreta riconducibilità dei singoli motivi di impugnazione all'ambito di decisione degli arbitri – solo nella parte in cui lo stesso era qualificabile come impugnazione di lodo arbitrale irrituale.

Ciò posto, la normativa che regola la materia dell'arbitrato disciplinare nel pubblico impiego è la seguente:

L'art. 59 Dlgs n.29/1993 disponeva:

- "7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
- **8.** Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è

presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e amministrazione, indipendenza. Ciascuna secondo proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità periodica designazione di dieci rappresentanti per dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi".

Con <u>l'art. 28 commi 1 e 2 Dlgs 80/1998</u> la disciplina della materia è stata così modificata:

"1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica **a far data** dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".

<u>L'art. 39 Dlgs 80/1998</u> ha modificato il codice di procedura civile inserendovi gli art. 412 bis, ter e 412 quater in materia di arbitrato.

Successivamente, il **<u>Digs 387/1998 (art. 19)</u>** è intervenuto ancora sulle norme del codice di procedura, in particolare: modificando la rubrica dell'art. 412 ter (da "Arbitrato previsto dai contratti collettivi" in "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi"); sostituendo il primo comma dell'art. **412 quater**: "Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del loro arbitrale decide *in unico grado* il Tribunale in funzione del giudice del lavoro della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo" (il precedente testo prevedeva che "il lodo arbitrale è impugnabile per violazione i disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro"); infine, sopprimendo il terzo comma dell'art. 412 quater, che regolava la decisione della Corte d'Appello.

Dalla disciplina così succedutasi nel tempo si evince che a partire dalla data di stipula del contratto collettivo di comparto, considerato il contenuto normativo del comma 2 dell'art. 28 del decreto legislativo 31

marzo 1998 n. 80, l'impugnazione delle sanzioni davanti al Collegio di disciplina è stata eliminata : da tale data infatti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 Dlgs 29/1993 hanno cessato di produrre i loro effetti.

L'unica impugnativa possibile è divenuta l'impugnativa dinanzi al collegio di conciliazione ex 69 bis, con le modalità e gli effetti dell'art. 7 statuto dei lavoratori, oppure quella che i contratti collettivi avessero appositamente istituito.

Il senso complessivo della disciplina dettata dal legislatore con i DIgs 80/98 e 387/1998 è quella di affidare l'impugnativa della sanzioni disciplinari all'arbitrato, come regolato dalle parti collettive nel quadro delle nuove norme del codice di rito; l'eventuale assenza di previsione da parte dei contratti collettivi comporta il ricorso al collegio di conciliazione. In entrambi i casi è venuta meno la competenza dei collegi arbitrali: la data di entrata in vigore del contratto collettivo ha eliminato il ricorso ai collegi come regolato dall'art. 59 del d.lgs. 29/93.

Va poi rilevato che nel gennaio 2001 è stato stipulato il <u>"Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del d.lgs. n. 29/93 nonché dell'art. 412 ter c.p.c.".</u>

L'art. 6, comma 1° del contratto quadro predetto stabilisce che "Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 2 e seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai "soggetti" di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, commi 8 e 9 (corrispondenti ai commi

di pari numero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 – NDR) Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti, non può, successivamente, ricorrere all'arbitro unico del presente accordo".

In base a tale clausola, in sostanza, il ricorso al Collegio arbitrale di disciplina, nel quale va individuato il "soggetto" cui essa si riferisce, comporta l'applicazione della procedura prevista nel contratto quadro: vi è infatti un esplicito rinvio alle regole procedurali dell'accordo stesso, e , per altro verso, le uniche norme del D.Lgs. richiamate riguardano la composizione dei collegi arbitrali, mentre non è richiamato il comma 7 dello stesso art. che disciplinava il procedimento.

L' l'art. 6 del contratto quadro va dunque interpretato nel senso che la previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55) è limitata solo all'individuazione dei collegi, i quali **emettono un lodo irrituale** (ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 59 bis, 69 e 69 bis, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 56, 65 e 66, e art. 412 ter cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 19), che non è identificabile con il lodo disciplinato dal comma 7 dell'art. 59 del d.lgs. 29/93, ma rientra nel lodo previsto dal citato accordo collettivo.

Nel senso fin qui sostenuto, v. Cass. 19679/2005 e 13626/2007 (quest'ultima, in una controversia in cui era parte una AUSL).

La conseguenza di quanto fin qui argomentato sul <u>regime della</u>

<u>impugnazione</u> del lodo arbitrale è che - come espressamente prescritto

dall'art. 2 dell'Accordo Quadro - questa è regolata dall'art. **412 quater**

c.p.c.: il quale, come si è visto, prevede che sulle controversie aventi ad oggetto la validità del loro arbitrale decida <u>in unico grado</u> il Tribunale in funzione del giudice del lavoro.

La non appellabilità della sentenza di primo grado comporta dunque la inammissibilità del presente gravame.

Ricorrono giusti motivi - considerata la novità della questione al momento di proposizione del ricorso in appello e tenuto conto che la parte appellata non ha svolto difese nel senso dell'inappellabilità della sentenza di primo grado – per la compensazione delle spese anche del presente grado.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto da Tamburrini Claudio Reinaldo con ricorso depositato il 21-6-2006 nei confronti dell'ASUR Zona Territoriale n. 7 di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro in data 21-6-2005.

Dichiara compensate le spese del grado.

Ancona, 20-3-2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

(Dott.ssa F. Miconi)

(Dott. A. Taglienti)

Depositata il 15.4.2009

IL CANCELLIERE

Dott.ssa DANIELA DIOMEDI